

NOTIZIE 29 Settembre 2020

# OSSERVATORIO CORTE EDU: LUGLIO-AGOSTO

Beatrice Fragasso  
Gaia Caneschi

## Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale

A cura di **Francesco Zacchè** e **Stefano Zirulia**

*Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Beatrice Fragasso (artt. 2, .*

***In luglio e agosto abbiamo selezionato pronunce relative a:** diritto alla vita e que riferimento al rischio di respingimenti “a catena” (art. 3 Cedu); efficacia del controllo giu motivazione del procedimento sulla necessità della misura e violazione del diritto alla ri condanna contumaciale (art. 6 Cedu); scioglimento di un’associazione in caso di condann Cedu); criterio del “legame temporale sufficientemente stretto” per l’accertamento del bi.*

## ART. 2 CEDU

**C. eur. dir. uomo, 4 agosto 2020, sez. II, Tërshana c. Albania****Aggressione con acido – quadro normativo efficiente – non violazione – Efficacia, tempi in relazione a fatti di violenza di genere – violazione**

La ricorrente, una cittadina albanese che aveva subito un'aggressione con acido, lamenta carenze procedurali, allegando che le autorità nazionali non avevano adottato misure idonee a precludere indagini tempestive ed efficaci al fine di identificare e punire il responsabile. Quanto alla sua posizione secondo cui l'obbligo positivo di tutelare vita e integrità fisica non possa essere considerato violato (§148): in questo caso, i giudici ritengono che non sussista una violazione sostanziale dell'articolo 3 della CEDU contro la persona risulta esaustiva ed efficace (§150) e, inoltre, in assenza di denunce, non può prevedere che la ricorrente avrebbe subito un'offesa alla propria integrità fisica (§151). L'articolo 3 della CEDU, affermando che l'obbligo di condurre indagini efficaci deve essere espletato con particolare diligenza qualora – com'era il caso in Albania – vigesse un clima di generale tolleranza nei confronti dei delinquenti, gli organi inquirenti albanesi erano state invece carenti e superficiali, dal momento che non erano state compiute, in sostanza, che sarebbero state fondamentali per chiarire le circostanze del delitto (§158); i progressi delle indagini (§161). (*Beatrice Fragasso*)

Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, *L'Italia condannata per non aver protetto le vittime*, Giuffrè, 2017, p. 1192.

**ART. 3 CEDU****C. eur. dir. uomo, 23 luglio 2020, sez. I, M.K. e altri c. Polonia**

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – espulsione di richiedenti asilo – “chain-refoulement” politica di respingimenti – violazione – Diritto a un rimedio effettivo – ricorsi privi di effetti – il diritto al ricorso – violazione

La Corte ravvisa da parte delle autorità polacche la violazione degli artt. 3, 4 prot. n. 4 della CEDU. Quanto al riferimento al primo parametro, i giudici affermano che il respingimento arbitrario, “*refoulement*”, poiché – come dimostrato da diverse statistiche ufficiali – la Bielorussia non garantisce il diritto d'asilo e i ricorrenti avrebbero rischiato di essere espulsi in Cecenia, dove temevano di perdere la vita, alle obbligazioni procedurali scaturenti dall'art. 3 CEDU, le autorità domestiche avrebbero

polacco fino a quando le domande d'asilo non fossero state esaminate dagli organi comunitari in violazione dell'art. 4, prot. n. 4 – che vieta le espulsioni collettive – poiché, come risulta dalle decisioni polacche respingevano sistematicamente i richiedenti asilo provenienti dalla Bielorussia, e in considerazione le situazioni individuali dei richiedenti (§206-208). In violazione dell'articolo 4, non c'è un rimedio effettivo contro la decisione di espulsione, dal momento che l'appello non ha effetto e i richiedenti vengono respinti nel paese da cui provenivano (§220). Infine, i giudici rilevano una violazione dell'articolo 4 che non era stata convalidata dai provvedimenti provvisori adottati dalla Corte e, in particolare, all'obbligo di non respingere i richiedenti presentati alle guardie di confine (§235-237). (*Beatrice Fragasso*)

Riferimenti bibliografici: S. Santini, *Espulsione di stranieri affetti da gravi patologie: una prassi in conflitto con il diritto di asilo*, *Proc. pen.*, 2017, p. 360.

## ART. 5

### C. eur. dir. uomo, sez. IV, 7 luglio 2020, Dimo Dimov e altri c. Bulgaria

**Legalità della detenzione - insufficienza del controllo sul provvedimento applicato - diritto alla ripresentazione - ingiustificato di presentare una nuova richiesta di riesame – violazione - diritto alla ripresentazione**

I ricorrenti, accusati di appartenere ad un'organizzazione criminale ritenuta responsabile di gravi reati, sono stati sottoposti a custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale successivamente archiviato. La Corte ha condannato la Bulgaria per l'inefficacia del controllo sulla legittimità della misura cautelare applicata, che non ha costituito un meccanismo riparatorio per la (ritenuta) illegittimità della privazione della libertà personale. L'inefficienza del controllo ha comportato la perdita del diritto al ricorso (§ 40-50). Proseguendo dunque il giudizio nei confronti della Bulgaria per violazione del diritto ad ottenere un efficace controllo sulla legittimità della detenzione e delle condizioni applicative della misura cautelare, gli organi giurisdizionali interni avevano fatto oggetto dell'accusa, senza motivare sulle ragioni che rendevano necessaria la limitazione del ricorso, la mancata motivazione della Corte, la Bulgaria è stata condannata per l'assenza (o insufficienza) di motivazione che ha l'effetto di limitare l'efficacia del controllo esercitato sulla legittimità della detenzione. Il divieto di presentare un nuovo ricorso per l'arco temporale delle impugnazioni strumentali che, tuttavia, nel caso di specie era stata applicata ingiustificatamente.

necessità di una simile limitazione (§ 80). Con riguardo, infine, al diritto alla riparazione dovuta all'assenza di uno strumento da azionare dinanzi agli organi giurisdizionali interni di Strasburgo (§ 87). (*Gaia Caneschi*)

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, *Impugnazioni de libertate e garanzie minime dell'equ*

## ART. 6

### C. eur. dir. uomo, sez. I, 23 luglio 2020, Chong Coronado c. Andorra

**Equità processuale – diritto a comparire personalmente dinanzi ad un giudice – onere di comparire – condanna contumaciale – rifiuto volontario di comparire davanti all'autorità – non viol.**

In seguito ad una condanna in primo grado emessa all'esito di un processo al quale il ricorrente lamentata la violazione del diritto di accesso ad un tribunale a causa della condizione di giudizio di revisione della prima decisione celebrato dinanzi al medesimo giudice che a l'onere di prendere parte personalmente al processo lo avrebbe esposto al rischio di un'ordinanza di custodia cautelare precedentemente emessa (e mai eseguita) nei suoi riguardi, ha luogo quando un condannato in contumacia non può ottenere successivamente una sentenza non avesse consapevolmente rinunciato al diritto a comparire e difendersi), la Corte europea dell'imputato al processo, che legittima le iniziative dei legislatori nazionali tese a scorporare correlate sanzioni non si rivelino ingiustificate e che l'imputato non venga privato dell'assistenza nazionale andorrana offre a coloro che sono stati condannati in contumacia in primo grado di giudice (anche nel caso in cui la rinuncia a comparire sia espressione di un'opzione volontaria prevista, essa non appare sproporzionata. Inoltre, l'interesse dello Stato a garantire quest'ultimo di essere arrestato (senza trascurare il fatto che, nel caso di specie, il ricorrente del provvedimento di restrizione della libertà fino a quando il giudice di seconda istanza non ricorrente, pur potendo, non aveva impugnato la decisione applicativa della misura cautelare) non può considerarsi ingiusto un sistema che cerca di individuare un equilibrio rispetto a interessi in cui quale unica condizione per il secondo giudizio non appare sproporzionato e dunque non c

## ART. 11 CEDU

**C. eur. dir. uomo, 21 luglio 2020, sez. X, Adana TAYAD c. Turchia****Libertà di associazione – dirigenti condannati per reato di propaganda terroristica – finalità di sicurezza pubblica – violazione**

La ricorrente Adana TAYAD, un'associazione turca di supporto alle famiglie di detenuti e d'Appello, per il fatto che alcuni membri del direttivo erano stati condannati, con sentenza della Corte EDU accoglie il ricorso per violazione dell'art. 11 CEDU, affermando che lo scioglimento dell'associazione non necessaria e, dunque, illegittima ai sensi dell'art. 11, par. 2.

Innanzitutto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto effettuare una valutazione indipendente e non basarsi esclusivamente sul contenuto della sentenza di condanna, oltretutto non si è occupata della libertà di associazione nel suo complesso (§33-34). D'altra parte, i fatti sui quali i giudici avevano fondato la condanna erano di propaganda: non lo sono, tra gli altri, l'affissione di fotografie in luoghi privati, la raccolta di firme per la protezione di diritti umani (§36). In ogni caso, anche qualora l'allegazione di incitamento a commettere reati fosse dimostrata, lo scioglimento dell'associazione fosse l'unica misura possibile e che non violasse i medesimi obiettivi di sicurezza pubblica. In conclusione, le autorità turche non avevano adottato una misura restrittiva, obbligo che costituisce l'essenza della libertà di associazione (§36). (*Be*

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, *Libertà di riunione ed affiliazione ad un'associazione: la prevedibilità della condanna*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 359.

**ART. 4 PROT. 7****C. eur. dir. uomo, sez. IV, 21 luglio 2020, Velkov c. Bulgaria****Diritto a non essere condannato due volte per lo stesso fatto – natura punitiva della sanzione temporale sufficientemente stretto” – perseguimento dello stesso scopo punitivo**  
**perseguono lo stesso scopo punitivo senza costituire un sistema sanzionatorio integrato**

Il ricorrente, cittadino bulgaro condannato a due anni di reclusione per il reato di disturbo all'ordine pubblico, ha chiesto alla Corte EDU perché, per il medesimo fatto (ingiurie e resistenza alle forze dell'ordine durante un'ispezione), la sanzione di quindici giorni di detenzione emessa all'esito di un procedimento amministrativo non potesse essere applicata. Il ricorrente sostiene che *idem* opera a condizione che i procedimenti di cui si sostiene la duplicazione abbiano una finalità punitiva ricavabile dai criteri “Engel” (Corte edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi). Applicando il principio di non bis in idem penale del procedimento amministrativo celebrato a carico del ricorrente: nonostante

infatti, la decisione dell'autorità nazionale di irrogare la pena detentiva nel suo ammontare a competizioni sportive per il periodo di due anni, costituisce un indicatore utile ad affermare già sostenuto in precedenti pronunce (v. Corte edu, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia deve dimostrare l'esistenza di un collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto. I giudici europei hanno ritenuto sussistente il nesso temporale tra i procedimenti (iniziati a quattro mesi l'uno dall'altro) (§ 77), non sussistente, invece, il nesso materiale: il probatorio, il trattamento sanzionatorio inflitto (ritenuto eccessivamente afflittivo in sede amministrativa non era stata presa in considerazione dal giudice penale ai fini della comminazione). Per affermare l'esistenza di un collegamento materiale sufficientemente stretto, tale cioè di tipo *Caneschi*)

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, *Ne bis in idem e procedimenti paralleli*, in *Riv. it. dir. p.*